

REGOLAMENTO (CE) N. 280/2005 DELLA COMMISSIONE**del 18 febbraio 2005****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione quando questi prodotti sono esportati sotto forma di merci che figurano nell'allegato del presente regolamento. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo⁽²⁾, ha specificato i prodotti per i quali occorre fissare un tasso di restituzione applicabile alla loro esportazione sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2771/75.

(2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per un periodo identico a quello considerato per la fissazione delle restituzioni applicabili agli stessi prodotti esportati come tali.

(3) L'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto quando viene esportato senza essere trasformato.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75 esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2771/75, sono fissati ai livelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 febbraio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2005.

Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 282 dell'11.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2004 (GU L 168 del 1.5.2004, pag. 14).

ALLEGATO

I tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 21 febbraio 2005 alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)			
Codice NC	Designazione delle merci	Destinazione (1)	Tasso delle restituzioni
0407 00	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:		
	– di volatili da cortile:		
0407 00 30	– – altri:		
	a) nel caso d'esportazione di ovoalbumina comprese nei codici NC 3502 11 90 e 3502 19 90	02	10,00
		03	25,00
		04	5,00
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	01	5,00
0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
	– tuorli:		
0408 11	– – essiccati:		
ex 0408 11 80	– – – atti ad uso alimentare:		
	non edulcorati	01	40,00
0408 19	– – altri:		
	– – – atti ad uso alimentare:		
ex 0408 19 81	– – – – liquidi:		
	non edulcorati	01	20,00
ex 0408 19 89	– – – – congelati:		
	non edulcorati	01	20,00
	– altri:		
0408 91	– – essiccati:		
ex 0408 91 80	– – – atti ad uso alimentare:		
	non edulcorati	01	75,00
0408 99	– – altri:		
ex 0408 99 80	– – – atti ad uso alimentare:		
	non edulcorati	01	19,00

(1) Le destinazioni sono indicate come segue:

01 paesi terzi, esclusa la Bulgaria a decorrere dal 1° ottobre 2004. Per la Svizzera e il Liechtenstein, i tassi non sono applicabili alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 esportate a partire dal 1° febbraio 2005,

02 Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati arabi uniti, Yemen, Turchia, Hong Kong SAR e Russia,

03 Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Thailandia, Taiwan e Filippine,

04 tutte le destinazioni, eccetto la Svizzera, la Bulgaria a decorrere dal 1° ottobre 2004 e i paesi contemplati ai punti 02 e 03.